

entsteht, nur dann, wenn er nicht beweist, dass der Unfall durch Verschulden des Verletzten oder Getöteten selbst verursacht worden ist. Dass diesen ein grobes Selbstverschulden treffe, ist nicht erforderlich. Es läge hier zudem vor. Denn Stihl hat sich in vollem Bewusstsein der Rechtswidrigkeit und Gefährlichkeit seines Vorhabens in die verbotene Grenzzone begeben; er hat mit Vorbedacht Gebiet betreten, das gerade an der Übertrittsstelle durch eine Verbotstafel deutlich als Sperrgebiet gekennzeichnet war, und sich damit über ein ihm bekanntes Verbot hinweggesetzt. Er hat dadurch den Gebrauch der Waffe durch den Grenzwächter in einer Weise selbst verschuldet, die eine Haftung der Beklagten ausschliesst.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Das Armenrechtsgesuch und die Klage werden abgewiesen.

III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES

10. Sentenza 4 febbraio 1944 nella causa eredi B. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Art. 2 LFTB: Assoggettamento alla tassa di bollo federale d'una convenzione preparatoria, giuridicamente non necessaria per costituire la società anonima ed emettere azioni. Illiceità del bollo cantonale proporzionale sul capitale azionario di tale società.

Art. 2 StG: Die Errichtung einer Aktiengesellschaft vorbereitende Verträge dürfen — als Urkunden, die ein mit eidgenössischen Stempelabgaben belastetes Rechtsverhältnis betreffen — nicht mit einem kantonalen Wertstempel auf dem Betrage des Aktienkapitals belegt werden.

Art. 2 LDT: Les conventions préparatoires de la constitution d'une société anonyme — étant des documents relatifs à un rapport juridique assujetti au droit fédéral sur le timbre — ne peuvent être soumises à un droit de timbre cantonal *ad valorem* sur le capital-actions de la société.

Ritenuto in fatto:

A. — Nel 1942 moriva G. B., lasciando come eredi tre figli e tre figlie.

Dell'asse ereditario fa parte una fabbrica di sigari e tabacchi, il cui esercizio avrebbe dovuto continuare sotto la forma d'una società anonima, nella quale sarebbero entrati i sei coeredi, giusta la convenzione 16 gennaio 1943.

Allestiti gli statuti sociali, una coerede si rifiutava però di accettarli, cosicchè gli altri coeredi facevano istanza presso la competente autorità giudiziaria affinchè autorizzasse la licitazione privata della fabbrica suddetta, conformemente all'art. 612 cp. 3 CC.

L'autorità giudiziaria trasmetteva la convenzione 16 gennaio 1943, che non era munita di bollo, al Dipartimento cantonale delle finanze, il quale applicava una sanatoria, ritenuto un valore fiscalmente imponibile corrispondente al capitale sociale.

Con risoluzione 7 settembre 1943 il Consiglio di Stato confermava la sanatoria.

B. — Gli eredi B. hanno interposto un « ricorso di diritto pubblico » al Tribunale federale, chiedendo che questa risoluzione sia annullata perchè è incompatibile con l'art. 2 della legge federale 4 ottobre 1917 sulla tassa di bollo (LFTB) e costituisce un'arbitraria applicazione degli art. 7, 23, 25 e 35 della legge ticinese sul bollo emanata il 9 gennaio 1934 (LTB), da cui risulta che sono esonerati dal bollo proporzionale tutti gli atti soggetti alle tasse di bollo federale. A sostegno del loro assunto i ricorrenti adducono in sostanza quanto segue: La convenzione 16 gennaio 1943 è un atto preparatorio e preliminare per la costituzione d'una società anonima. Il fatto ch'essa non sia un atto *necessario* è irrilevante; decisivo è che concerna il medesimo rapporto giuridico sottoposto al bollo federale ossia la costituzione d'una società anonima. È conforme non soltanto alla legge, ma anche al buon senso che una

siffatta convenzione preparatoria non possa essere colpita dalla tassa di bollo cantonale, poichè altrimenti la costituzione d'una società anonima, che richiede generalmente la stesura di diversi atti preliminari, sarebbe colpita da multiple tasse di bollo. Nessun dubbio può sussistere che col contratto 16 gennaio 1943 gli eredi B. hanno voluto creare soltanto le basi legalmente necessarie per la futura costituzione d'una società anonima. Tutt'al più questo documento prodotto davanti all'autorità giudiziaria avrebbe dovuto essere munito d'una marca di bollo di 50 centesimi per pagina, come prevede l'art. 11 lett. b LTB.

C. — Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha concluso pel rigetto del « ricorso di diritto pubblico », osservando in sostanza quanto segue : A differenza del fattispecie nella causa Polus S. A. c. Ticino (RU 49 I 51), il contratto 16 gennaio 1943 tra gli eredi B. non concerne un rapporto giuridico sottoposto al bollo federale. Non si tratta dell'istromento di costituzione d'una società anonima, ma d'una convenzione non prescritta dalla legge : i ricorrenti sono liberi di costituire o no, a loro piacimento, la società anonima. Anche dalla circolare 20 febbraio 1918 del Consiglio federale (FF 1918, vol. I, pag. 526, cifra 1) risulta che nel fattispecie non si è in presenza d'un documento esente dal bollo cantonale a norma dell'art. 2 LFTB. Non si può contestare che la convenzione in parola sia un atto destinato ad essere prodotto come documento ed a far fede in giudizio ; essa doveva quindi essere stesa su carta bollata conformemente agli art. 2 e 6 LTB. A torto i ricorrenti pretendono subordinatamente che sia applicabile in concreto un bollo di centesimi cinquanta per pagina (art. 11 lett. b LTB) : ciò sarebbe esatto, se la convenzione in parola non fosse soggetta all'obbligo del bollo *ab origine*.

D. — Invitata a pronunciarsi sulla questione se in concreto la pretesa del fisco cantonale fosse in contrasto col diritto di bollo federale, l'AFC non ha espresso in proposito un'opinione determinata.

Considerando in diritto :

1. — Davanti al Tribunale federale gli eredi B. sostengono soltanto che la tassa di bollo chiesta e la sanatoria applicata dal fisco sono inammissibili a norma dell'art. 2 LFTB, Essi non pretendono che, prescindendo da questo disposto, la risoluzione impugnata sarebbe insostenibile in base al diritto cantonale.

Ne segue che in concreto non si è di fronte ad un ricorso di diritto pubblico, ma d'una domanda a' sensi dell'art. 18 lett. a GAD, che dev'essere esclusivamente esaminata dalla Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale.

2. — Mediante la convenzione 16 gennaio 1943 i coeredi del defunto G. B. hanno pattuito essenzialmente quanto segue :

L'azienda paterna sarà trasformata in una società anonima, alla quale parteciperanno, in misura eguale, tutti i sei coeredi. La consistenza attiva della ditta, secondo l'inventario da allestire, costituirà il conferimento in natura dei coeredi ; in compenso essi riceveranno le azioni liberate, divise in parti eguali. Le azioni nominative di 1000 fr. ciascuna potranno essere cedute soltanto col consenso di tutti gli altri azionisti cui spetta un diritto di prelazione. Il capitale sociale costituito da conferimenti in natura e da somme versate in contanti è stabilito in 150 000 fr. Nel rimanente la convenzione stabilisce in modo particolareggiato quali saranno gli organi della società anonima, entro quale termine essa dovrà essere costituita e prevede l'immediata continuazione dell'azienda.

Si è in presenza d'un atto che prepara la costituzione della società anonima (cfr. art. 638 CO ; SIEGWART, Obligationenrecht, note 2 e 39 nelle osservazioni preliminari agli art. 629-639 CO e nota 6 all'art. 638 ; WIELAND, Handelsrecht, vol. II, pag. 58) e dev'essere quindi noverato, in virtù degli art. 17 e seg. LFTB, tra i documenti soggetti alla tassa di bollo federale. Sta bene che si tratta di una

convenzione preparatoria, giuridicamente non necessaria per costituire la società anonima ed emettere le azioni; ma ciò non impedisce, secondo la teoria e la prassi, l'applicazione dell'art. 2 LFTB (LANDMANN-IMHOF-JÖHR, Das Bundesgesetz über die Stempelabgaben, nota 3 a ad art. 2 LFTB e RU 66 I 100): anche in un siffatto caso sarebbe troppo oneroso colpire con una tassa cantonale lo stesso rapporto giuridico già gravato da una tassa federale.

I motivi addotti dall'impugnata risoluzione non sono quindi fondati. A ragione il Consiglio di Stato non sostiene nella sua risposta alla domanda degli eredi B. che l'atto 16 gennaio 1943 si riferisca ad un rapporto concernente il diritto successorio, che renderebbe applicabile la tassa di bollo cantonale. Sta bene che, giusta quanto pattuito dai coeredi con l'atto 16 gennaio 1943, l'azienda del loro defunto padre dev'essere trasformata, prima della divisione degli altri beni da lui relitti, in una società anonima e continuata come tale. Ma, anche se con ciò l'azienda dovesse innanzitutto essere divisa tra gli eredi a' sensi dell'art. 612 cp. 2 CC, come hanno ritenuto tanto il Pretore quanto la Camera civile del Tribunale di appello, questa parte del contratto relativa al diritto successorio starebbe in istretto nesso con la costituzione della società anonima: infatti una tale divisione si spiegherebbe soltanto col progetto di rendere indipendente l'azienda e di continuarne l'esercizio come società anonima. Un siffatto nesso esclude che il cantone possa prelevare a sua volta una tassa di bollo (cfr. BLUMENSTEIN, Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, pag. 6 in alto).

La soluzione sarebbe diversa nel caso in cui, costituendo la società anonima, le fosse trasferita la proprietà d'un fondo quale conferimento in natura. Giusta l'art. 41 bis CF, la circolare 20 gennaio 1918 del Consiglio federale (FF 1918, vol. I, pag. 527 cifra 2) e la prassi del Tribunale federale (RU 46 I 53; 49 I 440), in tale caso è lecito riscuotere, oltre il bollo federale sull'azione, anche quello cantonale (in più della tassa di mutazione): infatti tra l'atto costitutivo

d'una società anonima ed il contratto di trapasso della proprietà fondiaria esiste bensì un certo nesso, ma non è però così stretto che si possa ammettere l'identità del rapporto giuridico (RU 46 I 55). Con la sentenza 27 dicembre 1923 nella causa S. A. Tannini (RU 49 I 440) il Tribunale federale ha dichiarato lecita (oltre la tassa di mutazione propriamente detta di 754 fr. 80) la tassa di bollo cantonale di 100 fr. che corrispondeva all'uno per mille della proprietà fondiaria conferita alla società anonima, ossia si riferiva soltanto all'operazione del trapasso immobiliare che è diversa da quella della costituzione della società anonima. In concreto il fisco cantonale intende invece imporre nella misura dell'uno per mille l'intero capitale azionario risultante da tutti i conferimenti in natura della successione e dai *versamenti in contanti*. I due casi sono sostanzialmente diversi: nel primo la tassa di bollo cantonale colpisce un negozio giuridico speciale (trapasso di proprietà fondiaria), nel secondo essa grava il rapporto concernente le azioni, il che è in urto con l'art. 2 LFTB.

Il Tribunale federale pronuncia:

La domanda è ammessa e la querelata risoluzione 7 settembre 1943 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino è annullata.

IV. VERFAHREN

PROCÉDURE

Vgl. Nr. 6. — Voir n° 6.
